



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Provincia di Messina

Copia di Delibera del Consiglio Comunale

DELIBERA N. 18 del Reg. del 14-07-2015 Proposta n.20 del 10-07-2015

OGGETTO : NOMINA REVISORE UNICO TRIENNIO 2015/2017.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **quattordici** del mese di **Luglio**, alle ore **19:30** e seguenti nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. n.7 del 26/08/1992, art.19, 01/09/1993 n.26 art.17 e dall'art. 17 dello Statuto C.le vigente, in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata dai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'ordinamento regionale EE.LL., risultano all'appello nominale:

PATERNITI ISABELLA ANDREA	P	REALE MASSIMO	P
SANFILIPPO SCIMONELLA GAETANO	P	MICALE SALVATORE ALESSIO	P
TRISCARI BINONE EDDA LUCIA	P	TRUSSO SFRAZZETTO GIUSEPPE	P
TIMPANARO PIRRINA GIANFRANCO	P	MAGISTRO PABLO	P
TRIFILO' DANIELA	P	GEMMELLARO GAETANO	P
GALIPO' CARMELO	P	DAMIANO DONATELLA	P
RESTIFO PECORELLA TERESA	P	MERENDINO CARMELO	P
GERMANA' ANNALISA	P	LICCIARDELLO SALVATRICE	P
AMADORE EMILIANO	P	COLOMBO FABIO	P
ABATE ROSARIO	P	MICALE GIUSEPPE	P

PRESENTI: 20 - ASSENTI: 0

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R. 06/03/1986 n.9, così come modificato dall'art. 21 della L.R. 01/09/1993 n. 26, il numero degli intervenuti assume la Presidenza **GIANFRANCO TIMPANARO PIRRINA** nella qualità di **PRESIDENTE**.
Assiste il Segretario Generale del Comune DOTT. **GIOVANNI MATASSO**.
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

La seduta è **pubblica**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 23.04.2015, esecutiva, con la quale si è proceduto alla elezione del Revisore dei Conti di questo Comune, nella persona del Dott. Giovanni Cipriano per il triennio 2015/2017;

Vista la nota del Dr. Giovanni Cipriano in data 3.7.2015, introitata al protocollo generale in data 3.7.2015 al n. 16702, con la quale rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Revisore unico del Comune di Capo d'Orlando;

Considerato che, per quanto sopra detto, occorre provvedere alla elezione del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2015/2017;

Visto che l'art. 1, comma 732, della Legge Finanziaria 2007 modifica l'art. 234 del TUEL, in materia di contenimento della spesa, dispone che l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria nei Comuni sia monocratico sino a 15.000 abitanti (in luogo del precedente limite di 5.000 abitanti), modificando l'art. 234 comma 3°, come segue: “ Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei Comuni e nelle Comunità montane la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di Comuni o dall'assemblea della Comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.”

Richiamata la sentenza n. 402/2013 Reg. Sent. del 21.02.2013 depositata il 3.4.2013 con la quale il C.G.A per la Regione Sicilia ha affermato che : “ Il comma 3 dell'art. 234 del TUEL (come modificato dall'art. 1 comma 732 della legge n. 296 del 2006) il quale ha previsto che la funzione di revisione sia esercitata da un organo monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti si applica direttamente in Sicilia; Visto l'art. 43 del vigente Statuto Comunale epigrafato “ Il Consiglio Comunale, come previsto dall'articolo 234 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nomina un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei presenti“;

Atteso che:

- la durata in carica, l'incompatibilità, la rieleggibilità sono disciplinate dal decreto legislativo n.. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con le esplicitazioni previste nel regolamento di contabilità;

- il compenso annuale è determinato dal Consiglio Comunale all'atto della nomina per tutta la durata del triennio;

-il revisore collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo, secondo le previsioni e modalità previste dalla legge e dal regolamento di contabilità;

Considerato che questa Amministrazione è tenuta, ai sensi del sopra citato art. 43 del vigente Statuto C.le, a procedere alla nomina di un revisore;

Visto che, ai sensi dell'art. 80 e segg. del vigente regolamento di contabilità, l'avviso per la presentazione delle istanze di manifestazione d'interesse per ricoprire la carica di Revisore dei conti per il triennio 2015/2017 è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito dell'Ente dal 3 luglio 2015 al 13 luglio 2015;

Viste le manifestazioni di interesse pervenute;

Visto l'art. 6. comma 3, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 che dispone che il compenso non potrà superare quello risultante al 30/04/2010 ridotto del 10%;

Preso atto che alla suddetta data il compenso deliberato e corrisposto ammonta ad € 8.240,00 al netto dell'IVA (se dovuta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge;

P R O P O N E

1. stabilire il compenso lordo spettante al Revisore dei Conti degli Enti Locali, con riferimento alla tipologia ed alla fascia demografica, in € 7.416,00 al netto dell'IVA (se dovuta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.
2. Eleggere il Revisore Unico dei Conti per il triennio 2015/2017, mediante scrutinio segreto.
3. Dare atto che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera;
4. Dichiarare l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 44/1991.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Gianfranco Timpanaro P.)

Si dà atto che sulla superiore proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:

Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 TUEL:

Si esprime parere Favorevole

CAPO D'ORLANDO, li 10-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO

Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile (Art. 151 TUEL):

Si esprime parere Favorevole

CAPO D'ORLANDO, li 10-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali Sigg. Colombo, Licciardello e Triscari.

Il Presidente dà lettura della superiore proposta.

Il Consigliere Abate invita il Presidente a ritirare la proposta in esame in quanto ritiene vadano eletti tre revisori e non uno. Pone all'attenzione del Consiglio la seguente questione pregiudiziale di cui dà lettura e deposita alla presidenza per essere integralmente trascritta in verbale. Chiede che sulla stessa si pronunci il consiglio con votazione. Invita i Consiglieri a riflettere ed attenzionare la questione pregiudiziale per la tutela dei cittadini di Capo d'Orlando.

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Capo d'Orlando

Al Sig. Segretario Generale del Comune di Capo d'Orlando

Al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Capo d'Orlando

Oggetto: *"Questione pregiudiziale", ex art. 33 del regolamento per la disciplina delle - adunanze e del funzionamento del Consiglio Comunale e dei diritti e doveri dei consiglieri e del Presidente, approvato con delibera di c. c., n.27 del 07.05.2001. Eccezione di legittimità della proposta di deliberazione n. 20 del 10-07-2015 relativa all'elezione del Revisore dei Conti. Richiesta del ritiro del punto all'o.d.g. della seduta consiliare del 14 luglio 2015, avente ad oggetto: "Elezione del Revisore Unico dei Conti - triennio 2015-2017".*

I sottoscritti consiglieri comunali, nell'espletamento del proprio mandato elettorale, con la presente evidenziano, preliminarmente, l'illegittimità della proposta di deliberazione emarginata, per l'evidente contrasto con la recentissima e chiarificatrice deliberazione n. 11312015/par della Corte dei Conti - sezione di controllo per la Regione Siciliana -depositata il 23/02/2015.

Su questa problematica, è il caso di ricordare, che il nostro gruppo consiliare già in occasione della precedente elezione del "revisore dei conti triennio 2012/2014", aveva posto "questione pregiudiziale" sul punto 3 all'o.d.g. della seduta consiliare del 09/03/2012 che era stata respinta sulla base di una sentenza della giustizia amministrativa.

La questione sembrava chiusa ma, purtroppo per questa Amministrazione Comunale, non è stato così, perché la Corte dei Conti, sezioni di controllo per la Regione siciliana, è tornata ad occuparsi della composizione dell'organo di revisione contabile, pervenendo a soluzioni opposte rispetto a quelle delineate nella sentenza n. 402/2013 emessa dall'autorevole CGA per la Regione Sicilia cui fa riferimento la proposta di deliberazione n. 20 del 10-07-2015 a firma del Presidente del Consiglio Comunale Gianfranco Timpanaro P.

Secondo la Corte dei Conti la modificazione apportata dall'art. 1 comma 732 della Legge 296 del 2006 non trova direttamente applicazione per gli enti locali in Sicilia, nonessendo stata espressamente

recepita dall'ordinamento regionale, precisando addirittura che *"la materia dell'istituzione del collegio dei revisori è chiaramente da ricondurre all'ordinamento generale degli enti locali relativamente alla quale la Regione Siciliana possiede legislazione esclusiva ai sensi degli artt. 14, lett. o), e 15, commi 2 e 3 dello Statuto speciale"*.

Aggiunge la Corte dei Conti che la disciplina regionale ha già derogato rispetto *alle* previsioni della legge nazionale, come nel caso del voto limitato ad un componente anziché a due e nel caso dell'elezione dei membri dell'organismo invece del sorteggio.

1

In particolare la Corte dei Conti, sulla base di considerazioni che si invitano a leggere, ritiene che *"appare evidente come la specifica normativa regionale abbia in particolare "cristallizzato" le relative disposizioni in materia di composizione del collegio dei revisori, determinandola in un solo componente nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e in tre membri per tutti gli altri enti locali. Preclusa da tali disposizioni regionali l'automaticità degli effetti di successivi interventi in materia da parte della legislazione statale, in definitiva la modificazione apportata dall'art. 1, comma 732, della Legge n. 296 del 2006 non trova applicazione per gli enti locali ubicati in Sicilia, non essendo stata espressamente recepita dall'ordinamento regionale"*.

Riguardo alle motivazioni in materia di contenimento della spesa, cui fa riferimento la norma citata nella proposta di deliberazione n. 20/2015, si segnala il seguente estratto della delibera della Corte dei Conti, particolarmente significativo, e sul quale Vi invitiamo a riflettere prima di esprimere giudizi affrettati *"... sulla base dell'esperienza finora maturata dalla Sezione in materia di controlli finanziari sugli enti locali ... la complessa e delicata attività svolta dall'organo di revisione richiede, anche per i comuni ricompresi tra 5.000 e 15.000 abitanti, una struttura forte e solida che solamente una composizione collegiale può garantire, assicurando, peraltro, benefici, in termini di effettività e di funzionalità dei controlli interni di competenza, ben superiori ai costi che ne possono derivare"*.

A ciò si aggiunga che numerosi Comuni della Regione Siciliana, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in sede di rinnovo dell'organo di revisione, hanno recepito la deliberazione della Corte dei Conti n. 113/2015/par della Corte dei Conti -sezione di controllo per la Regione Siciliana -depositata il 23/02/2015.

Tutto ciò premesso, considerato e atteso, ai sensi dell'art. 33 "QUESTIONE PREGIUDIZIALE" del regolamento per la disciplina delle adunanze e del funzionamento del consiglio comunale e dei diritti e dei doveri dei consiglieri e del presidente, approvato con delibera di c.c. n. 27 del 07/05/2001

CHIEDONO

- il ritiro della proposta di deliberazione n. 20 del 10-07-2015, al fine di ristabilire la legalità nelle scelte del consiglio comunale;
- di prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti -Sezione di Controllo per la Regione Siciliana n. 113/2015/par. del 23/02/2015 (all. A);
- di porre in essere quanto necessario ed indispensabile per la riformulazione della proposta di delibera per il Consiglio Comunale n. 20 del 10/07/2015 "Elezione del Revisore Unico dei Conti triennio 2015/2017", in conformità al recente parere fornito dalla Corte dei Conti al Presidente del Consiglio del Comune di Vizzini.

F.to i Consiglieri Comunali
Abate e Trifilò

Allegato A
N. 113/2015/PAR

Corte dei Conti

Sezioni di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'Adunanza generale del 22 gennaio 2015

visto l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);
visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948);
viste le richieste di parere avanzate dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco del Comune di Vizzini, rispettivamente, con note prot. n. 20464 del 28 novembre 2014 (CdC n.9961 del 2 dicembre 2014) e n. 21056 del 9 dicembre 2014 (CdC n. 10256 del 10 dicembre 2014);
vista l'ordinanza n. 1 del 9 gennaio 2015 con la quale il Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana ha convocato l'Adunanza generale per la data odierna;
udito il relatore, Presidente di Sezione Maurizio Graffeo;
ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Il Presidente del Consiglio Comunale di Vizzini, con la nota indicata in epigrafe, premesso che l'Ente in questione, registrando una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti ma inferiore a 15.000, per il periodo 2011 - 2014 ha eletto l'organo di revisione in composizione collegiale con tre membri e che ora si deve provvedere alla nomina di detto organo di controllo per il prossimo triennio, ha chiesto il parere di questa Sezione circa l'applicabilità anche in Sicilia delle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 234 T.U.E.L. (come modificato dall'art. 1, comma 732, della legge n. 296 del 2006) e, in tal caso, da quale elenco scegliere il revisore unico e se è obbligatoria l'estrazione.

A tal fine rappresenta che la normativa relativa alla composizione dell'organo di revisione negli enti locali, dopo essere stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 100 del D. L.vo n. 77 del 1995, è transitata senza modifiche nell'art. 234 del T.U.E.L.; successivamente, però, l'art. 1, comma 732, della legge finanziaria n. 296 del 2006 ha modificato il comma 3 dell'art. 234 prevedendo, in sostanza, il revisore monocratico in tutti i comuni con popolazione inferiore a 15.000 (anziché 5.000 come in precedenza).

Ciò premesso, alla luce della giurisprudenza amministrativa e contabile che sul tema appare altalenante e, spesso, contrastante (si richiama al riguardo il parere espresso da questa Corte a Sezioni Riunite con deliberazione n.2/2008 - il cui orientamento è stato confermato dalla deliberazione n. 40 del 2012 - a fronte della sentenza del CGA Sicilia n.402/2013), il richiedente pone il problema se la modifica da ultimo richiamata si applichi anche nella Regione siciliana, per "rinvio dinamico" come previsto dall'art. 55, comma 1, della legge n. 142 del 1990, recepito senza modifiche in Sicilia dall'art. 1, lettera i), della legge regionale n.48 del 1991, secondo cui viene riservato espressamente alla legge dello Stato "l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali". O se, al contrario, vi sia prevalenza *in subiecta materia* della legislazione regionale e, quindi, dell'originario testo dell'art. 57 della legge n. 142 del 1990 in quanto recepito materialmente in Sicilia.

Con nota del 9 dicembre 2014, integralmente identica a quella innanzi indicata, anche il Sindaco del Comune di Vizzini pone il medesimo dubbio interpretativo.

* * *

Il Collegio, previa riunione in rito delle due richieste di parere stante la loro identità oggettiva, ritenendo preliminarmente sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio della propria attività consultiva, non può non richiamare nella fattispecie in esame le conclusioni alle quali la Corte è pervenuta con i pareri delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva n. 2 del 2008 e n. 40 del 2012.

Al riguardo la Sezione non ignora le ultime, autorevoli pronunce in materia della giustizia amministrativa (sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania n. 583 in data 8 febbraio/7 marzo 2012 e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana n. 402 del 21 febbraio/3 aprile 2013), ma, fermo restando il diverso effetto delle stesse (soluzione del caso concreto sottoposto dalle parti al giudice) rispetto ai pareri resi dalla Corte dei conti in materia di contabilità pubblica (atto di giudizio rivolto ad orientare gli enti nell'esercizio dell'attività amministrativa), ritiene di dover pervenire a soluzioni opposte rispetto a quelle delineate dalle sentenze di che trattasi. Ed invero, i giudici amministrativi, pur rilevando come appaia "pacifico che appartiene alla Regione la legislazione esclusiva in materia di regime, ordinamento e controllo

degli enti locali (artt. 14, lett. o, e 15 dello Statuto)”, sostengono, tuttavia, che “l’art. 1, lett. i, della legge regionale n. 48/1991...ha introdotto in Sicilia, tra gli altri, l’art. 55 della legge n. 142/1990 dove è disposto, con rinvio chiaramente formale alla legge nazionale, che l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato... . Conseguentemente, per tale materia, il D.Lgs. 267/2000 troverebbe applicazione anche per gli enti locali della Regione”, talché le modifiche all’art. 234 di detto TUEL, introdotte dalla legge finanziaria del 2007, rientrando “nella materia *lato sensu* contabile di cui all’art. 55 della legge n. 142/1990”, sarebbero applicabili nella Regione Siciliana. Tale interpretazione, però, non può essere condivisa in quanto si basa su un concetto di “ordinamento finanziario e contabile” assolutamente formale, ancorato alla mera intitolazione delle norme e non al loro contenuto.

E’ indubbio, infatti, che, sulla base di quanto previsto dall’art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 - nel senso che “le disposizioni dell’ordinamento amministrativo degli enti locali...”, di cui alle leggi regionali n. 16 del 1963 e n. 9 del 1986, “...sono modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142”, contenute, per quanto in questa sede rilevante (lett. i), nell’articolo 55- anche in Sicilia “l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato”. La norma regionale, pur non precisando che il rinvio alla legge n. 142 del 1990 si intendeva effettuato dinamicamente anche alle eventuali successive modificazioni ed integrazioni della stessa, tuttavia è stata ritenuta compatibile con la successiva evoluzione normativa a livello statale dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Ed invero, sia con l’art. 4, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (che ha dato luogo all’emanazione del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77), sia con l’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (sulla base del quale è stato adottato il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), tali deleghe legislative, ferme restando le comuni clausole a salvaguardia delle competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale, consentivano al legislatore delegato, come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 220 del 2003, solo il coordinamento, seppur non solo formale ed ampio raggio delle disposizioni legislative vigenti, esclusa, pertanto, ogni innovazione. Lo stesso Consiglio di Stato (parere dell’Adunanza Generale n. 87 del 2000) ha altresì affermato come la funzione assegnata al TUEL sia in sostanza pur sempre quella di facilitare l’applicazione delle leggi preesistenti, evitando duplicazioni, prendendo atto di abrogazioni anche tacite, senza innovare alla loro sostanza, operazione, questa, che avrebbe dovuto passare attraverso il vaglio e la decisione del Parlamento a mezzo degli appositi strumenti legislativi.

In altri termini, l’ordinamento degli enti locali della Regione siciliana trova la sua *disciplina contabile* fondamentale nelle disposizioni di carattere generale contenute nell’art. 55 della legge n. 142 del 1990 (bilancio e programmazione finanziaria), integralmente e staticamente recepito dalla legge regionale n. 48 del 1991 (art. 1, comma 1, lett. i). A tale normativa, comunque, si affiancano le disposizioni di maggiore dettaglio di cui ai Titoli da I a VI della Parte seconda del TUEL che hanno valorizzato, fermo restando il nucleo essenziale dell’art. 55 della legge n. 142, l’evoluzione del diritto contabile pubblico vivente.

Ciò premesso in linea generale, si può passare ora a trattare la disciplina della revisione economico - finanziaria che, solo formalmente per gli evidenti collegamenti intercorrenti con la contabilità degli enti locali, è stata inclusa dal legislatore nell’ambito del l’ordinamento finanziario e contabile di tali enti. Ma, tralasciando, anche perché non vincolante per l’interprete, tale formale classificazione utilizzata dalla legge n. 142 del 1990, nonché dalla legislazione statale successiva, v’è da osservare come in effetti sotto il profilo sostanziale la normativa in questione, pur nel contesto della contabilità pubblica degli enti locali, si sia limitata a prevedere l’istituzione di un apposito organo di controllo interno, necessario e non di governo, specificamente deputato alla revisione economico finanziaria. Tale previsione, però, appare ascrivibile, non tanto all’ordinamento contabile in senso stretto di tali enti, il quale, in effetti, regola solamente i relativi istituti tipici (il bilancio di previsione e la sua gestione; la rilevazione dei risultati di gestione; il conto consuntivo), bensì all’organizzazione degli enti territoriali di che trattasi. Sotto tale profilo, pertanto, la materia dell’istituzione del collegio dei revisori è chiaramente da ricondurre all’ordinamento generale degli enti locali relativamente alla quale la Regione Siciliana possiede

legislazione esclusiva ai sensi degli artt. 14, lett. o), e 15, commi 2 e 3, dello Statuto speciale. Sotto altro profilo, il Collegio osserva come le datate disposizioni contenute nell'art. 52 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 (in base alle quali "il Consiglio elegge tre revisori del conto dell'esercizio corrente, scegliendoli tra i propri membri estranei alla Giunta, cui il conto si riferisce") siano state modificate dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale n. 48 del 1991 mediante il rinvio all'art. 57 della legge n. 142 del 1990.

Tale ultima disposizione per la regolamentazione della "revisione economico-finanziaria" utilizza, però, due diversi costrutti normativi aventi differenziati effetti: con il primo, infatti, si prevedono l'istituzione, le modalità di nomina, i requisiti per l'accesso e la durata dell'organo deputato alla revisione (commi I, 2, 3 e 8); con il secondo, invece, si disciplinano le funzioni dell'organo stesso (commi 4, 5, 6 e 7).

Ciò premesso e fermo restando, per le considerazioni espresse in precedenza, che il rinvio operato dalla legge regionale de qua alla normativa statale è in ogni caso di natura statica e non dinamica, appare evidente come la prima categoria di norme sia chiaramente riconducibile alla materia dell'ordinamento e controllo degli enti locali relativamente alla quale, come già posto in evidenza, lo Statuto speciale riserva all'Assemblea Regionale Siciliana una potestà legislativa esclusiva. Consapevole di ciò, lo stesso legislatore regionale ha, peraltro, integrato le previsioni del citato art. 57 tramite due specifiche disposizioni derogatorie dell'ordinamento statale: con la prima (lettera i), punto 2), per l'elezione da parte dei consigli comunali e provinciali del collegio di revisori, il voto viene limitato ad un componente (e non a due, come nella normativa statale); con la seconda (lettera i), punto 3), è poi introdotto un comma relativo al trattamento economico dei revisori.

Per concludere sul punto, infine, non appare priva di significato la circostanza che il legislatore regionale, con la prima modifica apportata alla disciplina statale, sia intervenuto proprio sulla disposizione della stessa che prevede la composizione dell'organo in questione (tre membri).

Per quanto attiene, invece, alla disciplina funzionale del Collegio dei Revisori, la normativa regionale, già in quella sede, non ha inteso interferire con quella statale all'evidente fine di consentirne una applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale. Né ciò è avvenuto successivamente in sede di "trasmigrazione" di tali disposizioni, prima, nell'art. 105 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e, successivamente, nell'art. 239 del TUEL. Si richiamano al riguardo, pertanto, le considerazioni in precedenza effettuate circa la natura non innovativa delle disposizioni da ultimo citate, le quali, infatti, hanno semplicemente adattato la normativa generale contenuta nell'art. 57 della legge n. 142 del 1990 alla prassi operativa nelle more consolidatesi ed al diritto contabile vivente. E tali esigenze trovano ulteriore conferma nell'ambito del rinnovato quadro normativo che disciplina le competenze del collegio dei revisori, soprattutto alla luce del forte "raccordo", stabilito dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

fra tale organo e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per il "conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica" (Corte Costituzionale, sentenza n. 179 del 2007).

Sulla base delle considerazioni che precedono, appare evidente come la specifica normativa regionale abbia in particolare "cristallizzato" le relative disposizioni in materia di composizione del collegio dei revisori, determinandola in un solo componente nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in tre membri per tutti gli altri enti locali. Preclusa da tali disposizioni regionali l'automaticità degli effetti di successivi interventi in materia da parte della legislazione statale, in definitiva la modificazione apportata dall'art. 1, comma 732, della legge n. 296 del 2006 non trova applicazione per gli enti locali ubicati in Sicilia, non essendo stata espressamente recepita dall'ordinamento regionale.

E tale scelta si ritiene di poter condividere atteso che, sulla base dell'esperienza finora maturata dalla Sezione in materia di controlli finanziari sugli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, la complessa e delicata attività svolta dall'organo di revisione richiede, anche per i comuni ricompresi tra 5.000 e 15.000 abitanti, una struttura forte e solida che solamente una composizione collegiale può garantire, assicurando, peraltro, benefici, in termini di effettività e di funzionalità dei controlli competenza, ben superiori ai costi che ne

possono derivare.

In considerazione della soluzione adottata per il quesito principale, rimane assorbita la pronuncia circa la questione relativa alle modalità di scelta del revisore unico, fermo restando che, come precisato nel parere reso da questa Corte con deliberazione delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana n. 40/2012, l'art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 148 del 2011, non è immediatamente e direttamente applicabile agli enti locali della Regione siciliana.

P. Q. M.

Nelle esposte considerazioni è il parere dell'Adunanza generale della Sezione di controllo in ordine alle richieste in epigrafe.

Manda al Servizio di supporto la trasmissione di copia della presente deliberazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale di Vizzini ed all'Assessorato regionale della funzione pubblica e delle autonomie locali.

IL PRESIDENTE - ESTENSORE

Maurizio Graffeo

Il Presidente fa presente che le rimostranze del Consigliere Abate sono state inoltrate al competente Assessorato che ha ritenuto di archiviare l'esposto in quanto è sufficiente un revisore.

Si procede con la votazione della superiore questione pregiudiziale, presentata dai Consiglieri Abate e Trifilò.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la superiore questione pregiudiziale presentata dai Consiglieri Abate e Trifilò, relativa al ritiro del punto;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;

Con n.12 voti contrari, n.2 astenuti (Galipò e Triscari), n.6 favorevoli (Abate, Trifilò, Sanfilippo, Trusso, Micale A., Gemmellaro), su n.20 Consiglieri presenti e n.18 votanti, espressi a scrutinio palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

Respingere la superiore questione pregiudiziale.

Il Consigliere Sanfilippo ritiene che si dovrebbe mettere ordine tra le disarticolazioni fra quanto previsto dallo Statuto e quanto previsto dal regolamento di contabilità che parlano ancora di collegio e non di revisore monocratico. Dà lettura di una nota, scaricata da internet, della quale ne condivide il contenuto. In sintesi, nella nota viene evidenziato il principio dell'elezione del revisore che deve essere motivo di garanzia per l'intero Consiglio di imparzialità e neutralità. Fra poco verrà trattato il bilancio e preannuncia che vorrà vedere il giusto impegno nelle verifiche contabili.

Il Consigliere Trusso afferma che questa scena l'ha già vista come titolo di un film e ricorda quanto detto nella seduta in cui è stato eletto il Dott. Cipriano. Si allinea alla proposta avanzata dai colleghi Abate e Trifilò. Afferma che il processo di aziendalizzazione dell'amministrazione pubblica è fondamentale nel sistema dei controlli che se vengono meno sono mancanza di monitoraggio sulle transazioni. Visto il lavoro che svolge, il tema del Revisore dei Conti gli sta molto a cuore e ritiene che nell'ambito pubblico ci sono settori in cui si può risparmiare e altri no e, proprio su questo tema, ribadisce, non è opportuno farlo, in quanto si viene meno alla tutela nei confronti dei cittadini. Ritiene che, nonostante il regime di spending reviews, la legge non vieta di tornare al collegio dei revisori, anche nell'ottica del fatto che la decisione che verrà assunta questa sera interesserà la prossima amministrazione che sarà diversa dall'attuale. Non ha avuto la possibilità di leggere i curricula dei candidati e si augura che si stia agendo con i dovuti crismi. Si riserva di esprimersi in sede di riapprovazione del consuntivo, durante la quale verificherà quali procedure di revisione sono state adottate, quali sondaggi di validità e conformità farà il revisore per giungere ad un'evidenza di

revisione. Sottolinea che il Revisore ha l'obbligo della documentazione.

Il Consigliere Gemmellaro chiede se siano stati valutati i curricula dei candidati e se ci sono cause di incompatibilità.

Il Presidente afferma che non ci sono cause di incompatibilità.

Il Consigliere Gemmellaro precisa che anche nella precedente seduta è stato assicurato che non c'erano cause di incompatibilità ma poi è finita con la rielezione del revisore.

Il Consigliere Abate dichiara, anche per conto della collega Trifilò, di abbandonare l'aula perché ritengono illegittima la delibera che il Consiglio Comunale sta per adottare, e di questo non vogliono rendersi complici.

Escono dall'aula i Consiglieri Abate e Trifilò (p.18)

Non avendo altri chiesto di intervenire il Presidente mette ai voti per mezzo di scrutinio segreto l'elezione del revisore unico dei conti per il triennio 2015/2017.

Vengono distribuite n.18 schede per n.18 Consiglieri per l'elezione a scrutinio segreto del revisore unico dei conti.

I Consiglieri presenti, chiamati uno per volta dal Presidente, procedono alla votazione.

Ultimata la votazione, avvenuta a scrutinio segreto, alla presenza dei citati tre scrutatori, si procede allo spoglio delle 18 schede votate dai 18 consiglieri presenti, che dà il seguente risultato:

DI GRAZIA DANIELE	N.12 VOTI
COLICA NINO	N. 2 VOTI
SCHEDA NULLA	N. 1
SCHEDA BIANCA	N. 1
NATOLI LUIGI	N. 1
CATANIA ENRICO	N. 1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Preso atto della superiore votazione;

Accertato il risultato della stessa, proclama l'esito della votazione del revisore dei conti per il triennio 2015/2017;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proclamazione dell'elezione del revisore dei conti;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;

D E L I B E R A

Eleggere revisore dei conti di questo Comune il Dr. Di Grazia Danilo, nato a Sant'Agata di Militello il 04.02.1978 e residente in Capo d'Orlando, Via Elio Vittorini n.2;

Stabilire il compenso lordo spettante a Revisore dei Conti degli Enti Locali, con riferimento alla tipologia ed alla fascia demografica, in Euro 7.416,00 al netto dell'IVA (se dovuta) e dei contributi previdenziali, posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Invita il consesso a votare l'immediata esecutività dell'atto, stante l'urgenza di provvedere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;

Con voti n. 12 favorevoli, n.4 contrari (Micale A., Sanfilippo, Trusso, Gemmellaro), n.2 astenuti (Galipò e Triscari), su n.18 Consiglieri presenti e n.16 votanti, espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:33.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.TO GIANFRANCO TIMPANARO PIRRINA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO TIMPANARO PIRRINA
GIANFRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. MATASSO
GIOVANNI